

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE TOPONOMASTICA

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Tutela della storia toponomastica

1. Il Comune di TRENTINARA tutela la storia toponomastica del suo territorio e cura che le nuove denominazioni rispettino l'identità culturale, ambientale e civile, antica e moderna della città nonché i toponimi tradizionali, quelli dei catasti storici e quelli che si sono formati spontaneamente per tradizione orale.

Art. 2 - Organo competente a deliberare

1. In ragione delle leggi vigenti in materia, le denominazioni di strade, aree, edifici ed altre strutture la cui intitolazione compete al Comune e la collocazione di monumenti, lapidi e cippi commemorativi ed analoghi manufatti a ricordo, collocati in spazi ed aree pubbliche, ovvero private ad uso pubblico, o comunque prospicienti le aree di circolazione di cui all'art.41 del D.P.R. 30 maggio 1989 n.223 anche se apposti su edifici o manufatti di proprietà privata, sono deliberate dalla Giunta Comunale.

2. L'Amministrazione Comunale per l'adozione dei provvedimenti di cui al precedente comma si avvale, come organo consultivo, della Commissione Toponomastica di cui al successivo art.3.

TITOLO 2 - COMMISSIONE TOPONOMASTICA

Art. 3 - Competenze

1. E' istituita la Commissione Toponomastica che, previa istruttoria delle istanze o delle proposte d'ufficio, esprime parere obbligatorio non vincolante in ordine a:

- a) richieste di intitolazione generiche per quanto concerne gli spazi o le aree da intitolare;
- b) richieste di intitolazione o proposte d'ufficio specifiche per quanto concerne gli spazi o le aree da intitolare;
- c) preferenza da accordare tra più toponimi, eventualmente proposti, in riferimento ad una stessa area di circolazione.

2. La Commissione Toponomastica esprime parere, altresì, in ordine a:

- a) iscrizioni commemorative da apporre, a iniziativa di privati o di Enti diversi dal Comune di TRENTINARA, all'esterno di edifici ovvero in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- b) iscrizioni lapidarie da apporre per iniziativa, cura e spese del Comune di TRENTINARA.

3. Il parere nelle fattispecie di cui alle lett. a) e b) del precedente comma si esplicita sulle iscrizioni lapidarie ed al loro eventuale corredo decorativo, sul luogo della loro apposizione e sulle caratteristiche materiali (fisiche e dimensionali).

4. Chi propone le iscrizioni commemorative deve proporre uno specifico progetto ed acquisire l'eventuale autorizzazione del proprietario dell'immobile interessato.

5. Nel caso in cui la Commissione ravvisi l'opportunità di ricordare in modo significativo personaggi o avvenimenti legati fisicamente a edifici o luoghi particolari, la stessa ha facoltà di proporre all'Amministrazione Comunale l'apposizione di determinate iscrizioni commemorative.

Art. 4 - Composizione

1. La Commissione Toponomastica è presieduta dal Sindaco.

2. Nel perseguire le pari opportunità tra uomo e donna auspicabile è la nomina di una donna nella Commissione.

3. La Commissione è costituita da:

- Sindaco, presidente o, per sua delega, da un consigliere comunale;
- n.2 Consiglieri Comunali, uno rappresentato dalla maggioranza ed uno della minoranza, designati dal Sindaco;
- n.3 Esperti;

4. Gli esperti, designati dal Sindaco, sono scelti per professione, per incarichi istituzionali o di chiara fama, in quanto aventi conoscenza in discipline quali: storia e cultura con particolare riferimento a quelle locali, architettura, topografica locale, scienze matematiche-fisiche e naturali

e/o altra materia la cui conoscenza permetta di ottemperare al meglio allo svolgimento dell'attività della Commissione.

5. La Commissione è costituita con deliberazione della Giunta Comunale ricevute le indicazioni di cui al comma precedente.

6. Ai lavori della Commissione assiste il responsabile dei SS. Demografici e Statistici che ne cura la verbalizzazione nelle forme e con le modalità più idonee e con l'ausilio dell'Ufficio, tale servizio assicura tutte le funzioni di segreteria e la continua assistenza amministrativa e tecnica.

La Commissione si avvale della collaborazione degli Uffici e Servizi Comunali.

7. La Commissione dura in carica quanto il Consiglio Comunale. Nel caso si renda necessario convocare la Commissione nel corso dell'istruttoria relativa al perfezionamento della deliberazione di Giunta Comunale di nomina della stessa, i 3 esperti nominati nel corso del precedente mandato amministrativo durano in carica fino alla nomina dei subentranti e la Commissione sarà validamente completata dal nuovo Sindaco, e dai 2 Consiglieri.

8. In caso di cessazione di taluno dei Consiglieri o degli esperti della Commissione, le sostituzioni verranno effettuate mantenendo i criteri e le procedure previste nel presente articolo per la nomina; i surroganti restano in carica per la durata del mandato consiliare in corso con la sola eccezione di quanto previsto dal precedente comma 7.

9. La Commissione è a carattere consultivo ed esprime parere preventivo ed obbligatorio in merito agli argomenti di cui all'articolo 3.

10. Ai componenti della Commissione non è riconosciuto alcun compenso.

Art. 5 - Quorum strutturale e funzionale

1. La Commissione è validamente riunita se è presente la maggioranza dei componenti ed adotta il suo parere a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto prevale il voto del Sindaco o suo delegato di Consiglio Comunale.

TITOLO III – FUNZIONAMENTO

Art. 6 - Convocazione

1. La Commissione viene convocata dal Sindaco mediante avviso scritto, contenente l'ordine del giorno dei lavori, notificato ai suoi componenti almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la seduta.

Art. 7 - Verbale delle sedute della Commissione

1. I verbali, redatti dal segretario di cui all'art.4, comma 5, recano la sintesi puntuale di quanto espresso nel corso della discussione e riportano le decisioni relative ad ogni punto trattato all'ordine del giorno, dettate dal Sindaco o suo delegato di Consiglio Comunale, al termine della trattazione, nonché le opinioni e le dichiarazioni delle quali venga espressamente richiesta la verbalizzazione dai componenti la Commissione che le hanno rese e che vengono contestualmente dettate al Segretario.

Art. 8 - Soggetti titolati alle richieste

1. Ogni cittadino residente nel Comune di TRENTINARA ed ogni Ente, Società (pubblica o privata) ed Associazione (regolarmente costituita), con sede nel Comune di TRENTINARA, può presentare al Sindaco proposta di denominazione di aree di circolazione, spazi ed impianti pubblici, nonché proposte relative all'iscrizione di lapidi commemorative, dedica di monumenti e loro realizzazione.

2. Ogni proposta, presentata da persona fisica o società privata, deve essere sottoscritta da almeno 30 cittadini che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, residenti nel Comune di TRENTINARA.

3. I componenti del Consiglio Comunale possono presentare direttamente proposte di intitolazioni e nuove denominazioni.

4. La normativa vigente prescrive, per le intitolazioni a persone, che le stesse siano decedute da almeno cinque anni; le relative deroghe sono previste solo in casi eccezionali e riservati a persone

con meriti di particolare rilevanza e sono, comunque, subordinate all'approvazione della Prefettura, quale organo competente.

Art. 9 - Procedura per le proposte di denominazione

1. Il procedimento di intitolazione si attiva d'ufficio ovvero su richiesta.
2. Le proposte di denominazione possono essere:
 - specifiche quando individuino sia il toponimo che l'area o struttura da denominare;
 - generiche quando prevedano la sola indicazione del toponimo.
3. Qualunque proposta di denominazione dovrà essere corredata da una relazione e/o documentazione esauriente che motivi la proposta ed individui l'oggetto quando la richiesta sia specifica.
4. In particolare, in caso di proposte di denominazione a persona, dovranno esserne forniti i seguenti dati:
 - nome e cognome;
 - data e luogo di nascita;
 - luogo e data di morte;
 - professione.
5. La Commissione Toponomastica, presa visione della proposta di denominazione, può richiedere eventuali supplementi di documentazione.

Art. 10 - Procedura per le proposte di lapidi e monumenti

1. Qualunque proposta di iscrizione e installazione di lapidi commemorative o dedica e realizzazione di monumenti dovrà essere corredata da una relazione e documentazione che motivino la proposta oltre a fornire le indicazioni relative alla loro realizzazione (progetto del manufatto, posizionamento e testo dell'iscrizione).
2. In caso di approvazione della proposta, i proponenti, oltre alla stretta osservanza delle prescrizioni indicate dalla Commissione Toponomastica, devono integrare la stessa con:
 - l'autorizzazione scritta del proprietario del fabbricato o dell'area su cui sono previste le opere di installazione;
 - autorizzazione della competente Sovrintendenza per gli immobili sottoposti a vincoli storico-paesaggistici.

Art. 11 - Attività

1. La Commissione provvede a fornire comunicazione al competente Ufficio e/o alla Giunta Comunale in merito all'accettazione o al rigetto della proposta di denominazione, corredata da specifica motivazione sulla decisione intrapresa. Quando, unitamente all'accettazione, sia stata prevista l'effettiva attribuzione della denominazione, il relativo parere conterrà anche l'indicazione dell'oggetto denominato, delle strade o altro luogo; la Commissione stila, altresì, in modo discrezionale, un elenco per le possibili future denominazioni.
2. In ogni caso l'approvazione della Commissione non sostituisce altre autorizzazioni o permessi comunali quando questi siano necessari per altro titolo o per altre norme.

TITOLO IV - ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE

Art. 12 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entrerà in vigore all'esecutività della deliberazione di approvazione.

Art. 13 - Norme Transitorie.

1. Il presente regolamento si applica alle proposte già presentate alla data della sua entrata in vigore e la cui istruttoria non sia stata ancora perfezionata.
2. La Commissione Toponomastica in carica continuerà ad operare sino alla nomina, da parte della Giunta Comunale, della nuova Commissione, nomina che, in sede di prima istituzione, avverrà in deroga, per quanto attiene i termini temporali, a quanto disposto dall'art.4, comma 1.

Art. 14 - Rinvio alla legislazione in materia.

1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento si invia alla legislazione in materia ed alle istruzioni emanate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).